



## Proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 - COM(2019)580

Dossier n° 26 -  
19 novembre 2019

Tipo e numero atto	<i>Proposta di regolamento (<a href="#">COM(2019)580</a>)</i>
Data di adozione	<i>31 ottobre 2019</i>
Base giuridica	<i>Articolo 43, paragrafo 2, del TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Gestione finanziaria, sviluppo rurale, sostegno agricolo, FEAGA, FEASR, Stato membro UE, disciplina di bilancio (UE), aiuto finanziario, pagamenti diretti dell'UE</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Assegnata alla Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo il 5 novembre 2019</i>
Assegnazione	<i>12 novembre 2019</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>29 gennaio 2020</i>

### Finalità/Motivazione

Alla luce del **prolungarsi** dei **negoziati** tra gli **Stati membri** sulle proposte legislative per la nuova politica agricola comune (**PAC**) **2021-2027**, che potrebbe **ritardarne l'approvazione** e il successivo **avvio** a partire **dal 2021**, la Commissione europea ha deciso di adottare alcune **iniziative** volte a definire il regime da applicare, per un periodo transitorio, in attesa della definitiva approvazione della riforma della PAC 2021-2027.

Il **regime transitorio** è **completato** dalla **proposta di regolamento** [COM\(2019\)581](#) che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021.

*Tale proposta è stata **assegnata** alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati soltanto in data **18 novembre 2018** poiché fino a quella data mancava la versione del testo in italiano.*

Il **Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)** provvede al finanziamento delle spese contemplate dalla PAC sotto il cosiddetto I pilastro. Si tratta di:

- misure volte a regolare o sostenere i mercati agricoli;
- pagamenti diretti agli agricoltori;
- contributo finanziario dell'Unione ai programmi di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, realizzati dagli Stati membri.

Le spese sostenute attraverso le risorse del FEAGA sono a totale carico dell'UE e non prevedono cofinanziamento da parte dello Stato membro.

Il **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)** finanzia lo sviluppo rurale sostenibile in via

complementare agli altri strumenti previsti dalla PAC, alla politica di coesione e alla politica comune per la pesca. Il FEASR è disciplinato dal regolamento (UE) n. 1305/2013. Il fondo agisce per lo sviluppo del settore agricolo caratterizzato da equilibrio territoriale, ambientale e climatico. La strategia d'intervento è composita e mira all'innovazione e alla competitività settoriale e allo sviluppo dei territori rurali.

La proposta in esame ([COM\(2019\)580](#)) intende fissare **regole** per quanto concerne **l'erogazione del FEAGA e del FEASR** con riferimento all'**anno 2020**, con **effetti finanziari sull'anno 2021**, tenendo conto dell'ammontare complessivo prospettato dalla Commissione europea per la futura PAC nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2021-2027, che, tuttavia, non è ancora entrato in vigore, ma sul quale sono in corso i negoziati.

*Si ricorda, a tal proposito, che le **proposte legislative** per la **PAC 2021-2027**, presentate nell'ambito del pacchetto di misure recanti il Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2021-2027, sono **tuttora in corso di esame** presso la **XIII Commissione (Agricoltura)** della Camera dei deputati. Per **approfondimenti**, anche sulla dotazione finanziaria proposta per l'Unione nel suo complesso e per i singoli Stati membri, si rinvia al **dossier** di documentazione predisposto in occasione dell'avvio del suddetto esame nel settembre 2018.*

*Si segnala, altresì, che nei negoziati in corso le posizioni degli Stati membri appaiono **particolarmente distanti** per quanto riguarda la **dotazione finanziaria complessiva** proposta per la nuova PAC, che subirebbe una **riduzione** rispetto alla programmazione in corso. Il **Governo italiano** è **contrario** a tale riduzione e si è espresso nel senso di **mantenere la dotazione della futura PAC almeno al livello di quella attuale**; inoltre, il Governo italiano è **contrario al meccanismo della convergenza esterna** dei pagamenti diretti, cioè il progressivo riallineamento del valore dei pagamenti per ettaro verso la media UE.*

La proposta in esame intende, quindi, apportare modifiche a **due atti legislativi della PAC vigente**: il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e il [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#):

- con riguardo al **finanziamento della PAC**, la Commissione ritiene necessario apportare modifiche al **regolamento (UE) n. 1306/2013** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale) per garantire che il **meccanismo di disciplina finanziaria**, che consente di rispettare il massimale fissato dal regolamento sul quadro finanziario pluriennale, possa **continuare ad applicarsi per gli esercizi finanziari successivi al 2020**;
- con riguardo ai **pagamenti diretti**, il regolamento (UE) 2019/288 ha modificato il **regolamento (UE) n. 1307/2013** recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento sui pagamenti diretti), al fine di estendere la flessibilità tra i pilastri prevista per gli anni civili 2015-2019 all'anno civile 2020/esercizio finanziario 2021. Questo regolamento ha stabilito gli importi da trasferire dalla dotazione per lo sviluppo rurale (FEASR) alla dotazione per i pagamenti diretti (FEAGA) sotto forma di percentuale dell'importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR nell'esercizio finanziario 2021 dalla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione da parte del Consiglio del pertinente regolamento ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE. La normativa pertinente dell'Unione potrebbe non essere stata ancora adottata nel momento in cui gli Stati membri devono comunicare la propria decisione di trasferimento. Per consentire l'applicazione della flessibilità dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti, la Commissione ritiene opportuno **stabilire l'importo massimo che può essere trasferito sulla base di un importo fisso e non di una percentuale**. Di conseguenza, e poiché l'importo disponibile come pagamenti diretti ha un impatto sulle scelte degli Stati membri in materia di sostegno accoppiato facoltativo comunicate nell'agosto 2019, per la Commissione gli Stati membri dovrebbero avere anche la possibilità di rivedere la decisione di agosto sul sostegno accoppiato facoltativo.

*Secondo la Commissione europea, la proposta di regolamento ha carattere di **urgenza** e andrebbe **adottata entro la fine del 2019**.*

## Contenuto

La proposta di regolamento consta di **tre articoli**.

L'**articolo 1** reca le **modifiche** agli **articoli 16, paragrafo 1, e 26, paragrafo 1**, del **regolamento (UE) n. 1306/2013**.

A norma dell'**articolo 16, paragrafo 1, vigente**, il **massimale annuo delle spese** nell'ambito del **FEAGA** è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal [regolamento \(UE, Euratom\) n. 1311/2013](#) che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale 2014-2020; inoltre, a norma dell'**articolo 26, paragrafo 1, vigente**, deve essere determinato, ove necessario, un **tasso di adattamento della disciplina finanziaria** al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti 2014-2020.

Considerato che il regolamento (UE) n. 1311/2013 stabilisce soltanto i massimali per gli esercizi finanziari applicabili al periodo 2014-2020, la Commissione europea, al fine di **garantire il rispetto del massimale** per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti pure nel **periodo successivo al 2020**, propone di **modificare** il riferimento giuridico dei suddetti **articoli 16 e 26** affinché **includano anche il regolamento** che stabilisce il **Quadro finanziario pluriennale 2021-2027**, sul quale sono tuttora in corso i negoziati.

L'**articolo 2** reca le **modifiche agli articoli 14, paragrafo 2, sesto comma, e 53, paragrafo 6**, del **regolamento (UE) n. 1307/2013** e vi inserisce, altresì, l'**allegato VI-bis**.

L'**articolo 14, paragrafo 2, sesto comma, vigente**, così come modificato dal [regolamento \(UE\) n. 2019/288](#), prevede che gli Stati membri possono ricorrere alla **flessibilità tra pilastri** (trasferimento opzionale di fondi tra i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale) per gli anni civili **dal 2014 al 2020**, quest'ultimo **corrispondente all'esercizio finanziario 2021**.

Gli Stati membri sono tenuti a **comunicare, entro il 31 dicembre 2019**, la **percentuale** della propria dotazione per i pagamenti diretti che intendono trasferire alla dotazione per lo sviluppo rurale per l'anno civile 2020; in seguito, dovranno comunicare la percentuale della dotazione per lo sviluppo rurale che propongono di trasferire alla dotazione per i pagamenti diretti per l'anno civile 2020. Le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2020 sono già stabilite nel regolamento (UE) n. 1307/2013; tuttavia, le corrispondenti **dotazioni per lo sviluppo rurale** per l'esercizio finanziario 2021 **potrebbero non essere state ancora fissate alla fine del 2019** e, pertanto, gli Stati membri non avrebbero alcuna base per comunicare la percentuale di trasferimento dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti.

Al fine di **mantenere la possibilità** per gli Stati membri di **trasferire fondi tra i due pilastri**, la Commissione europea propone di **sostituire la percentuale di trasferimento con importi massimi assoluti** (fissati nell'allegato 6-bis - grafico sottostante) basati sulle attuali percentuali massime previste dall'articolo 14, paragrafo 2, e sulla dotazione per lo sviluppo rurale proposta dalla Commissione europea per il post-2020 (proposta di regolamento [COM\(2018\)392](#) - sulla quale sono tuttora in corso i negoziati).

Per **l'Italia** gli importi che possono essere resi disponibili per l'anno civile 2020, sotto forma di pagamenti diretti, non sarebbero suscettibili di essere superiori ad euro 190.546.556.

"ALLEGATO VI bis

Importi massimi di cui all'articolo 14, paragrafo 2

(in EUR)

Belgio	10 076 707
Bulgaria	70 427 849
Cechia	38 815 980
Danimarca	11 371 893
Germania	148 488 749
Estonia	21 968 972
Irlanda	39 700 643
Grecia	76 438 741
Spagna	250 300 720
Francia	181 388 880
Croazia	42 201 225
Italia	190 546 556
Cipro	2 398 093
Lettonia	29 326 817
Lituania	48 795 629
Lussemburgo	1 843 643
Ungheria	62 430 371
Malta	1 831 098
Paesi Bassi	10 972 679
Austria	72 070 055
Polonia	329 472 633
Portogallo	123 303 715
Romania	241 375 835
Slovenia	15 337 318
Slovacchia	56 920 680
Finlandia	73 005 307
Svezia	52 887 719

A norma dell'**articolo 53, paragrafo 6, vigente**, gli Stati membri avevano la possibilità di **rivedere, entro il 1° agosto 2019**, la percentuale del massimale nazionale per i pagamenti diretti che intendono assegnare al **sostegno accoppiato facoltativo**, nonché le corrispondenti decisioni dettagliate di sostegno a partire dal 2020. D'altra parte, gli Stati membri saranno tenuti a **comunicare solo entro il 31 dicembre 2019**, o poco dopo, i **trasferimenti tra pilastri che incidono sui massimali nazionali per i pagamenti diretti per l'anno civile 2020**. Di conseguenza, gli Stati membri che applicano la flessibilità tra i pilastri non conoscevano ancora, al 1° agosto 2019 (ossia al momento della revisione del sostegno accoppiato facoltativo), il massimale nazionale definitivo per i pagamenti diretti per l'anno civile in questione e ciò potrebbe comportare **incongruenze** nell'ambito della decisione sul sostegno accoppiato facoltativo, nonché il mancato rispetto del massimale di bilancio.

La Commissione europea propone che gli Stati membri abbiano la **possibilità di rivedere** e comunicare la loro **decisione relativa al sostegno accoppiato facoltativo** al momento di

decidere sulla flessibilità tra i pilastri, ossia **entro la fine del 2019 o poco dopo**.

L'**articolo 3** reca, infine, le disposizioni per l'**entrata in vigore** del regolamento.

*Alla luce delle modifiche proposte, **si segnala l'opportunità di acquisire la valutazione del Governo** sul loro potenziale impatto, per quanto concerne l'entità delle risorse che potrebbero essere stanziare.*

*Al riguardo, si segnala che, secondo talune proiezioni, il pacchetto di misure transitorie della Commissione europea sembrerebbe comportare **per l'Italia** una consistente riduzione di risorse sul **2021**: 3,56 miliardi di euro in pagamenti diretti e 1,27 miliardi di euro per lo sviluppo rurale, rispettivamente 140 milioni di euro e 230 milioni di euro in meno **rispetto al massimale 2020**, per un totale complessivo di 370 milioni di euro in meno.*

## **Base giuridica**

La proposta di regolamento è basata sull'articolo **43, paragrafo 2**, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce l'applicazione della procedura legislativa ordinaria, con la previa consultazione del Comitato economico e sociale, per le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.

## **Sussidiarietà**

Il TFUE stabilisce che in materia di **agricoltura** l'Unione ha **competenza concorrente** con quella degli Stati membri e che l'Unione esercita le sue competenze mediante l'adozione di vari atti legislativi e in questo modo definisce e attua la politica agricola comune dell'UE, come stabilito negli articoli **da 38 a 44**.

Il **regolamento (UE) n. 1307/2013** istituisce un regime di pagamenti diretti agli agricoltori e, a norma dell'articolo 39 del TFUE, una delle finalità della PAC è di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori. L'iniziativa proposta consente, quindi, a giudizio della Commissione europea, di conseguire questo obiettivo e il suo **valore aggiunto** consiste nel **garantire certezza e stabilità del sostegno diretto al reddito per gli agricoltori europei nel 2020**.

Inoltre, il **rispetto del massimale netto del FEAGA** è garantito a livello dell'UE tramite l'applicazione, ove necessario, del meccanismo di disciplina finanziaria. Gli obiettivi sopra indicati, a giudizio della Commissione europea, possono essere conseguiti solo mediante una modifica dei **regolamenti (UE) n. 1306/2013** e **n. 1307/2013** da parte dell'Unione.

## **Proporzionalità**

Secondo la Commissione europea, la proposta **non comporta un'evoluzione sul piano delle politiche rispetto agli atti legislativi che intende modificare**; inoltre, modifica i regolamenti vigenti soltanto nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi precedentemente illustrati.

## **Esame presso altri Parlamenti nazionali**

Sulla base dei dati forniti dal sito **IPEX**, l'esame dell'atto risulta avviato dal Parlamento tedesco (*Bundesrat*).

